

Quesito 1

con riferimento al bando in oggetto, a pag.17 del disciplinare al punto C.3, è prevista la dichiarazione di aver svolto **"due servizi inerenti la redazione della relazione geologica – studio di compatibilità** per un importo complessivo, riferito alle opere, non inferiore a 0,40 dell'importo stimato per i lavori in oggetto, e precisamente **(0,40x 550.725,90)"**Ciò significa l'obbligo di associarsi con un geologo? (giacché il bando vieta l'avvalimento) Oppure basta indicare di volersi avvalere di un geologo in possesso dei requisiti professionali richiesti dal punto C.3 del disciplinare, senza necessariamente costituire in R.T.P.).

Risposta 1

La relazione geologica non rientra fra le prestazioni subappaltabili, non è possibile l'avvalimento. Il geologo deve far parte del soggetto concorrente

Quesito 2

- 1) tra i documenti di gara manca il D.P.P.;
- 2) tra i documenti di gara manca il Progetto Preliminare;

Risposta 2

Come riportato nel disciplinare di gara:

Il progetto preliminare dell'opera è disponibile:

- presso il Comune di Gressoney-Saint-Jean

– il DPP tecnico è stato predisposto antecedentemente alla progettazione preliminare

Si fa inoltre presente che la determina a contrarre è la n. 211 del 16/12/2014

Quesito 3

il tetto massimo del ribasso (fissato al 60%), non è coerente con la DGR n. 772 del 3 maggio 2013 (Sostituzione dei criteri e procedure per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore alla soglia comunitaria nonché di linee guida per la determinazione degli afferenti corrispettivi, approvati con DGR 2934/2009) che prevede un ribasso variabile dal 32 al 37% a seconda del grado di complessità.

Risposta 3

Non vi è alcuna norma collegata al DPR 207/2010 e smi e al Dlgs 163/2006 e smi UTILIZZATI PER LA REDAZIONE DEL BANDO che obblighi l'Ente Appaltante a limitare al 37% la percentuale di ribasso, rammento che le delibere di Giunta Regionale non sono leggi e pertanto non vincolanti per gli Enti Locali.

Si riporta in merito il parere AVCP con le linee guida (audizione OICE)

c) Rispetto all'indicazione del "ribasso-soglia" e dell'obbligo (previsto dal Dpr 207/2010, art. 226, comma 1, lettera c, sub 1) di indicare un limite di ribasso inderogabile nelle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura (il nostro è pari al 60%), l'OICE, apprezza la scelta del Governo di limitare gli eccessi di ribasso nelle gare di progettazione, pur rilevando i seguenti profili:

- la norma spostata sul piano della valutazione discrezionale la scelta dell'affidatario rendendo l'elemento prezzo (comunque da limitare nel suo peso al massimo al 30% - Gressoney-Saint-Jean ha utilizzato il 25%) del tutto irrilevante (è più che probabile che gli offerenti si attestino sul limite di ribasso);
- la norma non appare coerente rispetto all'allegato M del Dpr 207/2010 in quanto, nella sostanza, vanifica l'applicabilità della formula prevista nel citato allegato (che mira a ridurre la rilevanza dei ribassi eccessivi attribuendo in maniera non lineare il punteggio).

d) Si propone di rendere invece cogente e applicabile a tutti gli appalti pubblici, la disposizione (prevista all'articolo 266, comma 3 del Dpr 207/2010) che consente alle stazioni appaltanti di prevedere una soglia minima di punteggio relativo all'offerta tecnica superata la quale si procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. In questo modo si garantisce, "a monte" la qualità dell'offerta e si

disincentiva, in maniera più logica e legittima rispetto ai limiti di ribasso economico, la prassi dei ribassi anomali, mantenendo nel contempo la valutazione sull'elemento prezzo. Ovviamente il tutto nell'interesse della stazione appaltante ad acquisire servizi di valore qualitativo elevato, in un più corretto rapporto qualità/prezzo.

Quesito 4

Inoltre, si segnala che rispetto al calcolo del compenso professionale fornito dalla C.V.O. con propria lettera n. 13/CVO/2014 del 19/09/2014, la percentuale di spese e compensi accessori è stata ingiustificatamente ridotta dal 25% al 15%.

Risposta 4

La legge è stata rispettata dettagliatamente, e la stessa prevede per le procedure di gara fino a 1.000.000 di euro l'applicazione delle spese fino ad un massimo del 25%, la riduzione quindi è una mera applicazione della precitata legge e non vi è alcun motivo per applicare la massima percentuale di spesa.

Quesito 5

In considerazioni delle osservazioni di cui sopra, si richiede un adeguamento del bando in oggetto (auspicando l'adozione del bando-tipo regionale di cui alla D.G.R. sopra citata) ed una proroga dei tempi di scadenza (quest'ultima motivata dalle osservazioni 1 e 2 per il rispetto del criterio di parità di trattamento).

Risposta 5

Il bando utilizzato nella procedura di gara è quello europeo e le norme quelle riportate nel DPR201/2010 e nel DLGS 163/2006 e smi.

A nostra conoscenza non vi è alcuna norma che obblighi i Comuni ad utilizzare la delibera della Giunta Regionale.

Quesito 6

Nel bando vengono richieste la progettazione definitiva ed esecutiva: è stato redatto un progetto preliminare e se si dove è possibile visionarlo?

Risposta 6

Si veda risposta n. 2.

Quesito 7

in merito al bando di recente pubblicazione relativo all'affidamento dei servizi tecnici per la realizzazione di un centro servizi a supporto del golf club di Gressoney-Saint-Jean, con la presente chiediamo se, previo appuntamento, sia possibile estrarre copia del progetto preliminare posto a base di gara o se il progetto sia visionabile unicamente su supporto cartaceo presso i vostri uffici.

Risposta 7

Si veda risposta n. 2.

Il progetto è visionabile unicamente su supporto cartaceo presso i nostri uffici

PRECISAZIONE DEL 09/01/2015

Il Progetto Preliminare è disponibile sul sito comunale e sul sito della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Quesito 8

SUBAPPALTO: nel bando di gara al punto VI.2 lett. h si dice nello specifico che i "soggetti affidatari del presente contratto sono tenuti a seguire in proprio le opere, i servizi e le opere dell'appalto". Nel fa-simile VII "DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI CHE IL CONCORRENTE INTENDE SUBAPPALTARE" è possibile sub appaltare ai sensi dell'art. 91 c. 3 del D.Lgs. 163/06, "le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali." Allo stesso tempo il citato art. 118 comma 2 consente per gli appalti di servizi la possibilità di subappaltare sino al 30% riferita all'importo complessivo del contratto. Da quanto sopra esposto si pongono e seguenti quesiti.

o La prestazione geologica è evidenziata nella declaratoria dell'art. 93 comma 3, quindi va dichiarata nell'allegato VII?

o E' possibile sub appaltare sino al 30% dell'importo dei lavori, ad esempio le categorie A.01 e A.03, per cui non è richiesta nessuna documentata capacità tecnica specifica (si veda punto seguente)?

Risposta 8

Ai sensi dell'art. 91 comma 3 del Dlgs 163/2006 e smi l'affidatario non può avvalersi del subappalto fatta eccezione per quanto espressamente indicato nel comma di seguito esplicitato:

2. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista

La relazione geologica non rientra fra le prestazioni subappaltabili.

No non è possibile subappaltare le categorie indicate le uniche prestazioni subappaltabili sono quelle individuate nell'art. 91 comma 3 del Dlgs 163/2006 e smi.

Quesito 9

2. Se la prestazione geologica è di fatto subappaltabile e non compare nel bando al punto II.2.1 degli importi dei lavori nelle categoria di gara dove invece sono presenti le categorie impiantistiche A.01 e A.03. Se nel calcolo della parcella la relazione geologica ha un parametro Q di 0,064 in A.01 e A.03 e 0.0511 in E.11, non si comprende perché nei requisiti di capacità tecnica siano richiesti "servizi inerenti la redazione della relazione geologica – studio di compatibilità, per un importo complessivo, riferito alle opere, non inferiore a 1 volta dell'importo stimato per i lavori in oggetto" , e "due servizi inerenti la redazione della relazione geologica – studio di compatibilità per un importo complessivo, riferito alle opere, non inferiore a 0,40 dell'importo stimato per i lavori in oggetto". Inoltre l'incidenza del 40% sembra sproporzionata rispetto all'incidenza dei parametri Q. Mentre nessuna richiesta è data alle categorie A.01 e A.03, dove la firma di un tecnico impiantista è di norma obbligatoria.

Risposta 9

La relazione geologica non è subappaltabile.

Di seguito si riporta anche il parere dell'AVCP a conferma del divieto di subappalto della relazione geologica

DIVIETO DI SUBAPPALTO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA

Ai sensi dell'art. 91, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, l'affidatario non può avvalersi del subappalto per la redazione delle relazioni geologiche. Come sottolineato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 16.3.2005, n. 1075), "il legislatore, nell'escludere le relazioni geologiche dalle attività che il progettista può affidare in subappalto, ha perseguito di certo un'esigenza di tutela dell'amministrazione, che è meglio garantita dalla instaurazione di un rapporto diretto con il professionista (sia pur attraverso la sua partecipazione ad un raggruppamento temporaneo od altra forma associativa)". Pertanto, ove il geologo, la cui presenza è necessaria a norma del bando, non faccia parte della compagine sociale, è evidente che la redazione della relazione geologica verrebbe di fatto affidata ad un terzo, in violazione della richiamata norma che vieta per tale attività il subappalto. Del resto, nelle norme integrative del bando, viene espressamente specificato che "nel caso in cui il gruppo di lavoro sia formato da persone fisiche disgiunte tra di loro e che non appartengano alla medesima persona giuridica (es. non appartenenti allo stesso studio professionale o alla stessa società di professionisti, o stessa società di ingegneria, o stesso consorzio stabile) sarà necessario costituire un raggruppamento temporaneo ex art. 90, comma 1, lett. g) del codice dei contratti pubblici". Alla luce di ciò, il rilievo dell'interessato secondo il quale il geologo sarebbe stato comunque "indicato" nello spazio appositamente previsto non appare sufficiente a dar conto delle modalità partecipative di cui lo stesso intende avvalersi per non incorrere nel divieto di cui all'art. 91, comma 3 del Codice dei contratti pubblici. Nella citata decisione n. 1075/05, il Consiglio di Stato ha infatti affermato che il rispetto del divieto di subappalto non è affatto assicurato dalla generica indicazione preventiva dei nomi dei professionisti che svolgeranno i singoli servizi perché ciò non chiarisce, neppure in via indiretta, le modalità mediante le quali può essere definito il rapporto giuridico tra il progettista ed il geologo che sarà incaricato di redigere la relazione geologica. **(Parere dell'AVCP n. 52 del 11/03/2010)**

Quesito 10

Nei servizi di progettazione analoghi realizzati nel decennio precedente si possono inserire lavori in categoria E.12 ed E.13 attinenti ma di maggiore complessità?

Risposta 10

In riferimento alla determinazione n. 30 del 13 novembre 2002 dell'Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici il raggiungimento del requisito in una classe e categoria è possibile prendendo in considerazione anche la classe e categoria la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia più elevata a quella stabilita nel bando, in quanto gli interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi

Quesito 11

Nel caso di una A.T.I. tra uno studio associato e professionisti singoli quali moduli devono essere compilati?

Risposta 11

I moduli relativi alla propria tipologia a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

lo studio associato i modelli III.4 e III.4b

per i professionisti singoli il modello III.1

Quesito 12

Nel caso di A.T.I. il giovane con meno di 5 anni d'iscrizione facesse già parte di uno studio associato deve essere indicato o evidenziato in qualche altro documento specifico?

Risposta 12

Si deve compilare il modulo relativo ai requisiti di ordine generale relativo alla propria tipologia e i dati anagrafici come dettagliatamente riportato sul disciplinare.

Quesito 13

nei requisiti di capacità tecnica sono richiesti (punti V.b.1 e V.c.1) servizi relativi ad opere analoghe a quelle oggetto della procedura di gara; per servizi analoghi sono da intendersi realizzazioni di centro servizi in generale o riferiti obbligatoriamente a strutture sportive?

Risposta 13

Si veda la categoria inserita nella parcella professionale E11 edilizia.

Quesito 14

Se il mio curriculum non ha contratti diretti, ma solamente in subappalto che soddisfano le richieste di capacità tecnica e/o economica del bando, posso partecipare ugualmente?

Risposta 14

Preso atto che per gli incarichi professionali il subappalto è vietato eccezione fatta per le prestazioni elencate all'art. 91 comma 3 del Dlgs 163/2006 e s.m.i di seguito esplicitate:

1. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista

Qualora il soggetto concorrente dimostri la propria capacità tecnica con requisiti derivanti da affidi in subappalto, incarichi ottenuti in deroga alla precitata norma, dovrà indicare molto chiaramente l'autorizzazione da parte dell'Ente Committente al subappalto e le prestazioni eseguite autorizzate, gli elaborati firmati, la fatturazioni ecc... al fine di permettere i controlli di legge.

Quesito 15

Il quesito concerne i requisiti di capacità tecnica.

Nella risposta al "Quesito 10" già pubblicata, viene citata la determinazione n. 30 del 13 novembre 2002 dell'Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici, nella quale si afferma che il raggiungimento del requisito in una classe e categoria è possibile prendendo in considerazione anche la classe e categoria la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia più elevata a quella stabilita nel bando, in quanto gli interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi.

La citata determinazione **fa riferimento alle classi e categorie della legge 143/1949**, ove le categorie di una stessa classe di lavori sono elencate in ordine alfabetico crescente in corrispondenza della crescente complessità delle prestazioni; e pertanto l'affermazione contenuta nella determinazione ha chiara ed univoca applicazione.

Con il D.M. 143/2013 la classificazione dei servizi (Tav. Z.1) cambia declaratorie e siglature, stabilendo tuttavia le corrispondenze tra la nuova classificazione e quella della L. 143/1949.

Il quesito è:

è corretto, in applicazione della citata determinazione, considerare ai fini del possesso dei requisiti per la categoria "EDILIZIA" (ID Opere E.xx) i servizi per i quali è indicata la corrispondenza con le categorie I/c, I/d, I/e della L. 143/1949 (pertanto tutti con esclusione di E.01, E.05, E.14, E.17)?

Risposta 15

Sì valgono le categorie corrispondenti.

Quesito 16

Nel bando al punto II.2.1 l'importo delle opere progettate è suddiviso in A.01, A.03 e E.11 con i rispettivi importi; visto quanto riportato nella Determinazione AVCP n. 30/2002, questi costituiscono i requisiti minimi di partecipazione. Ai sensi dell'art. 37 comma 2 del Codice ultimo capoverso: "le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie" e vista anche la Determinazioni AVCP n. 5 del 27 luglio 2010 "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", le prestazioni A.01 e A.03 costituiscono prestazioni secondarie. Pertanto nei requisiti di capacità tecnica i servizi di capacità tecnica dovrebbero per analogia essere suddivisi per i rispettivi importi nelle tre prestazioni richieste, e non un unico importo complessivo, e dovrebbero risultare i nominativi dei professionisti che eseguono le singole prestazioni.

Risposta 16

La procedura di gara in oggetto rientra fra gli incarichi professionali inferiori a 100.000 euro, l'Ente Appaltante ha ritenuto di bandire con avviso pubblico l'affidamento al fine di garantire la massima trasparenza amministrativa.

Pertanto ai sensi dell'articolo 267 del DPR 207/2010, di seguito esplicitato, si è richiesto al soggetto concorrente di aver già espletato servizi simili all'oggetto della gara.

Art. 267. Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro
(art. 62, commi 1 e 2, art. 63, comma 1, lett. o), comma 2, lett. c), comma 7, d.P.R. n. 554/1999)

1. I servizi di cui all'[articolo 252](#) il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'[articolo 262](#), sia inferiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni di cui all'[articolo 91, comma 2, del codice](#) e del presente articolo.

2. I soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione.

3. L'avviso per l'istituzione dell'elenco di operatori economici è pubblicato con le modalità di cui all'[articolo 124, comma 5, del codice](#). Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco; le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l'[allegato N](#); nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco.

4. La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo l'[allegato O](#), indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'[articolo 263, comma 2](#).

5. Con l'avviso di cui al comma 3, ai soggetti che intendono essere iscritti all'elenco è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

6. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dalle stesse, con cadenza almeno annuale.

7. L'indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all'[articolo 66, comma 7, del codice](#), nell'albo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i commi 4 e 5.

8. Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione, dall'elenco o tramite l'indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni.

9. La scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui all'[articolo 66, comma 7, del codice](#) entro un termine non superiore a quello indicato nell'[articolo 65, comma 1, del codice](#).

10. I servizi di cui all'[articolo 252](#) il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'[articolo 262](#), sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'[articolo 125, comma 11, del codice](#), nel rispetto dell'[articolo 125, comma 10, primo periodo](#). (comma così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera b-bis), legge n. 106 del 2011;)

Quesito 17

Le prestazioni A.01 e A.02 devono essere eseguiti da un professionista iscritto ad un albo professionale secondo le rispettive competenze richieste come prevede l'art. 5 comma 2 del D.P.R. 37/08?

Risposta 17

Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di progettazione

Quesito 18

Con l'inserimento della documentazione del progetto preliminare sul sito del Comune e della Regione non è più necessario prendere visione del progetto presso gli uffici comunali. Questa operazione consentiva di fatto di verificare all'ufficio la veridicità delle dichiarazioni di presa visione dei luoghi da allegare alla gara. Si chiede quali procedure s'intendono adottare da parte della Stazione Appaltante per verificare la veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti, prima di procedere all'apertura delle altre buste di gara?

Risposta 18

Oltre alla presa visione dei documenti vi è la presa visione dei luoghi ritenuta importante per la redazione dell'offerta.

L'ente Appaltante provvederà alle verifiche che riterrà più opportune sulle autodichiarazioni rese in sede di gara conformemente a quanto previsto dal DPR 445/2000.

X) Presa visione dei luoghi: ...(fac-simile X)

Autodichiarazione di avvenuta presa conoscenza degli elaborati e dei luoghi.

Il legale rappresentante o la persona autorizzata ai sensi di legge a rappresentare il soggetto concorrente deve obbligatoriamente **AUTODICHIARARE** in nome e per conto del soggetto

concorrente stesso, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendaci (art. 76 del DPR445/2000) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi

- di aver attentamente analizzato i documenti posti a base di gara (pubblicati sul sito www.regione.vda) e di aver effettuato il sopralluogo del sito oggetto dei lavori;

Copie degli elaborati sono depositate:

- presso il Comune di Gressoney-Saint-Jean

Quesito 19

Di seguito si riporta integralmente l'art. 253 comma 5 (inserito a pagina 2 punto E9 del disciplinare di gara) che prevede l'inserimento del giovane professionista nei raggruppamenti temporanei di professionisti

5. Ai sensi dell'[articolo 90, comma 7, del codice](#), i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso [articolo 90, comma 1, lettera g\), del codice](#) devono prevedere **quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:**

- a) con riferimento ai soggetti di cui all'[articolo 90, comma 1, lettera d\), del codice](#), un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento ai soggetti di cui all'[articolo 90, comma 1, lettere e\) ed f\), del codice](#), un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai soggetti di cui all'[articolo 90, comma 1, lettera f-bis\), del codice](#), un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Quesito n.19 a:relativamente alla presenza del giovane professionista si richiede se per "abilitato da meno di cinque anni" faccia fede l'abilitazione all'Esame di Stato oppure la data di iscrizione all'Ordine di appartenenza.

RISPOSTA 19 a

l'iscrizione all'ordine di appartenenza. Interpretando la norma ed anche a seguito dei pareri dell'autorità, il giovane professionista deve essere laureato aver sostenuto l'esame di Stato ed essere iscritto all'ordine di appartenenza in quanto la norma parla di progettista.

Quesito n.19 b: relativamente alla presenza del giovane professionista si richiede se l'abilitazione da meno di cinque anni deve essere fatta riferire alla data di pubblicazione del bando 31/12/2014 oppure a qualche altra data.

RISPOSTA 19 b

Alla data di pubblicazione del bando sulla GURI

Quesito n.19 c: relativamente alla presenza del giovane professionista si richiede se è sufficiente l'abilitazione all'Esame di Stato oppure se occorre essere iscritti all'Ordine.

RISPOSTA 19 c

Il giovane professionista deve essere iscritto all'Ordine di appartenenza anche alla luce di quanto riportato nel parere 209/22012 dell'ANAC.

La previsione della presenza di un "professionista laureato abilitato da non più di cinque anni" nel gruppo di progettazione partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica (sia essa concorso di Architettura o gara per affidamento servizi di Architettura) è specificamente prevista dall'art. 90 co.7 del dlgs 163/2006, poi riconfermata nel Regolamento (art. 253 comma 5 e art. 259 co.3 DPR 207/2010), esplicitamente per "promuovere la presenza di giovani professionisti laureati nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee".

Quindi il requisito richiesto al giovane professionista è l'essere abilitato da non più di cinque anni (a prescindere quindi dall'età anagrafica) ed essere iscritto ad un Albo professionale.

Si riporta il parere ANAC **PARERE N. 209 DEL 19/12/2012**

La norma, nella parte in cui specifica che il giovane professionista deve essere “progettista”, vale a qualificare assai più della previgente disciplina regolamentare la sua presenza nell'associazione temporanea, sicché non potrà più considerarsi sufficiente la mera partecipazione di detto soggetto alla équipe di lavoro, in funzione di apprendistato e senza assunzione di responsabilità: al contrario, il giovane professionista dovrà quantomeno sottoscrivere gli elaborati progettuali e, per far ciò, dovrà essere abilitato per la corrispondente disciplina specialistica secondo le norme dell'ordinamento professionale di appartenenza. Tuttavia, la norma continua a richiedere la presenza del giovane professionista senza pretendere che detto soggetto faccia formalmente parte del raggruppamento di professionisti.

Quesito n. 20

In riferimento al Bando di Gara in oggetto si rileva quanto segue:

- a) l'informazione del bando di gara è stata pubblicata sui siti specializzati solo in data 05/01/13 a causa della concomitanza con le Festività successive alla data di emissione del bando da parte dell'Amministrazione comunale (31-12-2014);
- b) il progetto preliminare, che ai fini dell'offerta tecnica costituisce elemento fondamentale, è stato reso disponibile solo in data 09/01/2015;
- c) il disciplinare di gara attribuisce alla *qualità dell'offerta tecnica* un punteggio pari al 75% dei punti totali in base ai quali sarà individuato l'affidatario del servizio, nonché una soglia di sbarramento che il concorrente deve acquisire sull'offerta tecnica;
- d) tale soglia assai elevata richiede un notevole impegno da parte dei partecipanti alla gara;
- e) l'effettiva disponibilità dei documenti limita a soli 11 giorni lavorativi il tempo utile per la predisposizione degli elaborati tecnici di offerta e della documentazione amministrativa richiesti dal bando;
- f) tale situazione, che peraltro risulta discriminata tra i concorrenti, è anche in contrasto con l'interesse di Codesta Amministrazione di poter ricevere e quindi vagliare, offerte tecniche di qualità ai fini della individuazione dell'affidatario del servizio.

Pertanto, con la presente, si richiede una proroga della prevista scadenza del termine di presentazione delle offerte, ad evitare possibili ricorsi per limitazione della concorrenza.

Risposta 20

- a) anche se la pubblicazione sui “siti specializzati” è stata pubblicata in ritardo il bando è stato correttamente pubblicato in data 31-12-2014 dal Comune sulla GURI, sul sito della Regione, sul sito del Comune e sul sito del Ministero, dando un tempo di gran lunga maggiore a quello minimo previsto per legge, ovvero 26 giorni contro i 15 di legge (art. 124 comma 6 lettera a). La notizia ricevuta in ritardo dai “siti specializzati” non può quindi essere una valida scusa per prorogare la data di scadenza.
- b) non vi era alcun obbligo della pubblicazione on line del progetto preliminare, infatti nel disciplinare di gara al punto g) recita

g) I Documenti necessari alla predisposizione dell'offerta:

il bando, il disciplinare di gara allegato A), il capitolato d'oneri prestazionali allegato B) ed i modelli di autodichiarazione

sono pubblicati sul sito www.regione.vda.it e sul sito www.comune.gressoneystjean.ao.it.

Il progetto preliminare dell'opera è disponibile presso il Comune di Gressoney-Saint-Jean

L'ente Appaltante ha pubblicato on line in data 9 gennaio 2015 il progetto a seguito di continue richieste da parte di potenziali concorrenti.

Si precisa ancora una volta 17 giorni prima della scadenza.

- c), d), e), f) il disciplinare di gara nel suddividere i punteggi ha rispettato i parametri indicati del DPR 207/2010

Per i motivi indicati in premessa l'Ente Appaltante non ritiene possibile prorogare la data di scadenza anche alla luce di voler concludere la procedura di gara in tempi brevi al fine di poter affidare i lavori.

Quesito 21

In primo luogo, richiamando quanto già rilevato nella nota del 07.01.2015, si ribadisce che la revisione contenuta nel disciplinare di gara di ammissione di ribassi fino al 60% contrasta con quanto previsto nelle

linee guida approvate dalla Giunta Regionale con delibera n 772 del 03.05.2013. Al riguardo si rileva che, contrariamente a quanto ritenuto nella risposta ai quesiti fornita da codesta spettabile Amministrazione, la delibera della Giunta Regionale richiamata è vincolante ai sensi dell' art. 20 comma 11 della Legge Regionale n. 12 del che si applica ai contratti pubblici di competenza della Regione e degli enti sotto ordinati compresi i comuni. In ogni caso l'Amministrazione che ritenesse di discostarsi dalle richiamate linee guida dovrebbe motivare tale scelta, motivazione che nel disciplinare non è contenuta. Al tal proposito si osserva che la circostanza che il disciplinare preveda l'esclusione dei concorrenti che non abbiano raggiunto la soglia minima di 25 punti nella valutazione delle offerte tecniche di per sé non compensa, al fine di garantire la qualità delle offerte, l'eccessivo ribasso consentito per le offerte economiche. Ipotizzando che tutti i concorrenti si adeguino al massimo ribasso il servizio verrebbe aggiudicato per un compenso inferiore ad € 26.000,00 che sicuramente non può corrispondere a prestazioni professionali di qualità, né incentiva la loro presentazione.

Risposta 21

Si precisa che il comma 11 dell'articolo 20 della LR 12/96 da Voi citato non esiste nel testo pubblicato sul sito del Consiglio Regionale.

Inoltre il precitato articolo 20 è applicabile nelle procedure di gara di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, e pertanto per procedure di importo pari o superiore a partire 207.000 euro.

La LR 12/96 e smi, da Voi citata come unico riferimento per gli affidamenti dei servizi di progettazione, prevede, per procedure di gara inferiori a 100.00 euro (importo in cui rientra la nostra procedura, servizio di progettazione preliminare compreso), l'affidamento tramite procedura negoziata senza nessun vincolo specifico e, pertanto, in contrasto con il Dpr 207/2010 e il Dlgs 163/2006.

Si riporta il testo dell'articolo 21 bis della l.r. 12/1996

Art. 21bis

(Affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 100.000 euro con procedura negoziata)^(33a)

1. Nei casi indicati negli atti a contenuto generale di cui al comma 4 e, comunque, nei casi di urgenza attestata dal dirigente competente, per gli affidamenti di servizi di ingegneria o di architettura il cui importo è inferiore a 100.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 4, lettere c), d), e), f) e fbis), affidando il relativo incarico mediante invito a presentare offerta ad almeno cinque soggetti idonei, se sussistono in tale numero.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli incarichi sono affidati al concorrente che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.

3. Per gli affidamenti dei servizi di ingegneria o di architettura il cui importo non sia superiore a 40.000 euro, nei casi di urgenza attestata dal dirigente competente e negli altri casi indicati negli atti di cui al comma 4, i relativi incarichi possono essere affidati direttamente, assicurando la non ripetitività dell'affidamento.^(21a)

4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori possono stabilire con atti a contenuto generale, oltre ai casi in cui gli incarichi possono essere affidati con le modalità di cui ai commi 1 e 3, i requisiti e le modalità di partecipazione, i criteri di selezione dei concorrenti e le modalità di affidamento, in relazione all'oggetto e alla tipologia dei servizi da affidare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Si precisa che il Comune ha adottato nella procedura di gara la massima trasparenza utilizzando le normative in vigore a livello nazionale quali L Dlgs 163/2006 e smi ed il Dpr 207/2010 e smi.

Il limite del 60% è stato scelto in base alla tipologia della progettazione oggetto della presente procedura di gara ed in particolare per evitare l'appiattimento dell'offerta economica con il pericolo di affidare l'incarico avendo come valutazione la sola offerta tecnica.

Il ribasso offerto in sede di gara dovrà essere proposto da ogni singolo concorrente sulla base dell'organizzazione della propria struttura e della propria etica e serietà professionale

Quesito 22

In secondo luogo si rileva che la determinazione forfetaria nella misura del 15% delle spese e degli oneri accessori non corrisponde alla percentuale del 25% indicata dall'art. 5 del DM n. 143 del 31.10.2013. Tale norma prevede che l'importo delle spese e degli oneri accessori forfetizzati per opere di importi inferiore ad € 1.000.000,00 sia determinato in misura non superiore al 25%. Ciò non significa che la stazione appaltante

possa determinarlo in misura inferiore a proprio piacimento ed arbitrio: ove l'Amministrazione non si adegui alla percentuale indicata dalla norma ed eserciti il potere discrezionale di indicare una percentuale inferiore è necessario che tale scelta sia adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche e alla complessità dell'incarico, motivazione che non nel bando e nel disciplinare non è contenuta.

Risposta 22

Quanto Voi asserite non è riportato nell'articolo di legge che non prevede alcuna motivazione per la definizione delle spese.

In merito all'applicazione della percentuale non è corretto che gli ordini applichino indiscriminatamente a tutte le opere il 25% senza alcuna motivazione di base.

La riduzione della spesa, dal 25 % al 15%, è stata valutata in base alla reale complessità dell'incarico.

Quesito 23

In terzo luogo si osserva che il bando è stato pubblicato il giorno 31.12.2014 e fissa il termine per la presentazione delle offerte al 26 gennaio 2015. E' stato quindi fissato per la presentazione delle offerte un termine di giorni ventisei. L'indicazione di un termine di soli ventisei giorni viola quanto stabilito dall'art 264 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, che al comma 1 lettera f prescrive: "Nel caso di procedura aperta, ristretta o negoziata con bando, il bando di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 252, contiene: ... f) per la procedura aperta il termine non inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte;...". Si aggiunga che il progetto preliminare e gli altri documenti complementari necessari alla presentazione delle offerte sono stati appostati sul sito del Comune dieci giorni dopo la pubblicazione del bando stesso, riducendo quindi di fatto i termini per poter elaborare correttamente le offerte.

In quarto luogo si rileva che il bando non prevede l'affidamento della direzione lavori. Si ricorda che hai sensi dell'art. 130 del D.Lvo n. 163/2006, ove codesta Amministrazione non provveda alla direzione lavori con proprio personale o non la affidi ad altre Amministrazioni pubbliche convenzionate, l'incarico dovrà essere affidato al progettista incaricato per il progetto definitivo ed esecutivo. Per tale eventualità il bando non prevede, tuttavia, alcuna modalità di determinazione del compenso, in contrasto con i principi di trasparenza, correttezza ed economicità che devono presiedere la procedura.

Risposta 23

Prendiamo atto di quanto riportato all'art. 264 del Dpr 207/20010 e smi ma l'applicazione dei 52 giorni è riferita alle procedure di gara Europee che possono addirittura essere ridotte a 40 giorni ai sensi dell'art. 70 comma 8 e 9 del Dlgs 163/2006 e smi

Per la procedura di gara in oggetto i termini di pubblicazione sono quelli previsti dall'art. 124 comma 6 lettera a del Dlgs 163/2006 e smi.

Per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 130 del Dlgs 163/2006 e smi l'Ente Appaltante si atterrà a quanto nello stesso previsto.

Si veda risposta n. 20.

Quesito 24

In ragione di quanto sopra questo Consiglio, invita codesta rispettabile Amministrazione a rettificare il bando di gara, il disciplinare e gli altri atti connessi che si rendesse necessario al fine di determinare correttamente e in conformità alla delibera della Giunta Regionale n. 772 del 3.05.2013 il ribasso massimo consentito, determinare correttamente il compenso forfetario per le spese e gli accessori, fissare termine per la presentazione delle offerte congruo e conforme al disposto dell'art. 264 DPR n. 207/2010, nonché a precisare le modalità di determinazione del compenso nella ipotesi di affidamento dell'incarico di direzione lavori I progettista incaricato col bando in oggetto..

Ove la presente istanza fosse disattesa questo Consiglio si riserva, suo malgrado, di tutelarsi.

Risposta 24

Ogni soggetto concorrente può tutelarsi nel modo che ritiene più opportuno sempre tenendo conto che l'ente appaltante deve obbligatoriamente attenersi nelle procedure di gara all'applicazione delle vigenti leggi.

Quesito 25

La procedura di affidamento in esame, comprendente la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, viene pubblicata da parte dell'Amministrazione comunale in data 31.12.2015, con scadenza della presentazione delle offerte in data 26.01.2015.

Il tempo utile per l'elaborazione delle offerte, data la complessità e molteplicità di aspetti e problematiche relative alla progettazione, risulta essere decisamente limitato considerato inoltre, che il progetto preliminare, fondamentale per la formulazione delle offerte, viene pubblicato e quindi reso disponibile dall'Amministrazione solo in data 09.01.2015 (riducendo il tempo effettivamente utile per la redazione dell'offerta tecnica a 17 giorni).

Tali tempistiche limitate assumono altresì peso preponderante in virtù del fatto che all'offerta tecnica, di cui al disciplinare pubblicato, viene attribuito un punteggio pari a 75 punti, ovvero il 75% del punteggio complessivo per l'aggiudicazione.

In conclusione, in riferimento al bando in oggetto, considerando che è di esclusivo interesse dell'Amministrazione stessa ricevere offerte tecniche di adeguata qualità ai fini dell'individuazione dell'affidatario del servizio, si richiede che venga presa in considerazione la possibilità di una congrua proroga del termine di presentazione della documentazione e delle offerte.

Risposta 25

Si veda risposta n. 20

Quesito 26

Al punto V) b) 1) del disciplinare di gara, relativo al possesso dei requisiti di capacità tecnica, si richiede di aver effettuato "servizi [...] relativi ad opere analoghe a quelle oggetto della procedura di gara, per un importo complessivo, riferito alle opere, non inferiore a 1 volta l'importo posto a base di gara" e al punto V) c) 1) "due servizi di "punta" [...] relativi ad opere analoghe a quelle oggetto della procedura di gara [...]".

Si chiede se per "relativi ad opere analoghe a quelle oggetto della procedura di gara" si intendano esclusivamente i servizi rientranti nella categoria E 11 (o comunque nelle categorie E 12 e E 13 ma esclusivamente appartenenti alla destinazione funzionale "cultura, vita sociale, sport, culto") o se si possono intendere tutti i servizi espletati nella categoria Ic della L. 143/49.

Risposta 26

Per servizi analoghi si intende quelli rientranti nelle categorie poste a base di gara.

Quesito 27

In merito al bando di gara "Procedura aperta per l'affidamento di prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura (progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) per la realizzazione di un centro servizi a supporto del golf Club di Gressoney-Saint-Jean - CIG: 6060628C6E CUP: J97E11000160004", si richiedono chiarimenti in merito al punto I del punto 1 del Disciplinare di Gara per quanto riguarda alla compilazione dell'istanza di partecipazione: "*La predetta istanza deve essere sottoscritta, in caso di soggetto partecipante singolarmente, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, dal legale rappresentante della persona giuridica stabilita in altro paese dell'U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente e, in caso di raggruppamento temporaneo, da tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, ovvero dal mandatario capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge. L'istanza è unica per tutti i soggetti concorrenti. Il concorrente dovrà allegare all'istanza la stampa del "PassOE" creato secondo le linee guida della AVCP.*

la) Creazione "PassOE" Ai sensi della deliberazione n. 111 Adunanza del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici e succ. mod. ed integr., e ai sensi dell'art. 6 bis comma 1 del Dlgs 163/2006 e s.mi a partire dal 1 luglio 2014 l'Amministrazione acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario tramite il sistema AVCPASS. Il concorrente (ivi comprese le Imprese mandanti, le Imprese ausiliarie e le Imprese consorziate designate quale esecutrici delle forniture) dovrà quindi procedere alla creazione di un "PassOE" secondo le linee guida dell'AVCP ed inserire obbligatoriamente il documento al fine di permettere le verifiche. La mancata allegazione della PassOE nei documenti di gara non è motivo di esclusione come da FAQAVCPass n H.8. Si precisa che in fase transitoria, ove non risulti ancora operativa la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 6/bis del precitato Codice degli Appalti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di continuare a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente secondo le previgenti modalità."

La stampa del PassOE deve essere prodotta anche dal soggetto mandante, oltre che dal soggetto mandatario, nel caso di raggruppamento temporaneo

Risposta 27

In caso di raggruppamento la PASSOE è congiunta tutti i soggetti devono figurare nella stessa. Si prega di seguire le linee guida sul sito dell'Autorità.